

Ordinanza municipale

Concernente le tasse per prestazioni in ambito di concessione dell'attinenza comunale

Risoluzione n. 826 del 22 gennaio 2018

Il Municipio di Stabio

richiamati:

- la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994 e le relative successive modifiche;
- il Regolamento d'applicazione della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del 13 dicembre 2017;

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Tassa procedura ordinaria stranieri

Per la trattazione della pratica di naturalizzazione in relazione alla concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria a stranieri è prelevata una tassa comunale di Chf. 620.00.

Nel caso in cui la domanda di concessione dovesse imporre all'Autorità comunale un impegno supplementare straordinario, la tassa sarà aumentata di Chf. 50.00 per ogni ora supplementare d'intervento.

Art. 2 Tassa procedura agevolata stranieri e ordinaria confederati

Per la trattazione della pratica di naturalizzazione in relazione alla concessione dell'attinenza comunale in via agevolata a stranieri e ordinaria per confederati è prelevata una tassa comunale di Chf. 410.00.

Nel caso in cui la domanda di concessione dovesse imporre all'Autorità comunale un impegno supplementare straordinario, la tassa sarà aumentata di Chf. 50.00 per ogni ora supplementare d'intervento.

Art. 3 Pagamento tassa

La tassa per prestazioni in ambito di concessione dell'attinenza comunale deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale accompagnante la domanda al Consiglio comunale.

Considerata la natura della tassa, in caso di rifiuto dell'attinenza comunale, dell'autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale, questa non verrà restituita all'istante.

Art. 4 Pubblicazione

Contro le disposizioni contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC dal 24 gennaio 2018 per un periodo di 30 giorni, può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

Art. 6 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza viene abrogata l'Ordinanza concernente le tasse per prestazioni in ambito di concessione dell'attinenza comunale del 16 febbraio 2006.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti